

# **REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

**ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18  
APRILE 2016 , N. 50**

*Approvato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 Dicembre 2018*

## INDICE

Art. 1 OGGETTO

Art. 2 DEFINIZIONI

Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 DESTINATARI

Art. 5 MODALITÀ DI DESTINAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

Art. 6 GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

Art. 7 DISCIPLINA PER L'INCENTIVAZIONE DELLE VARIANTI

Art. 8 GRUPPO DI LAVORO

Art. 9 ATTO DI INCARICO

Art. 10 COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

Art. 11 CAUSE DI ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE

Art. 12 POLIZZA ASSICURATIVA

Art. 13 LIQUIDAZIONE

Art. 14 RINVIO

Art. 15 ENTRATA IN VIGORE

## Art.1 - Oggetto

Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, denominato Codice degli appalti, così rubricato:

*“1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

*2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità', di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione*

*3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La*

*corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziali.*

*4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*

*5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*

*5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.*

Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31, comma 12 del D.lgs. 50/2016, il quale prevede:

*“12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance*

*organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113”.*

Infine l'art. 102, comma 6, del D.lgs. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture e i servizi prevede:

*“6. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8”.*

## **Art.2 - Definizioni.**

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- *“Fondo risorse finanziarie”*: fondo in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara;
- *“Fondo incentivante”*: ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 113 codice degli appalti è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;
- *“responsabile del procedimento”* (RUP): il dipendente dell'Ente individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla Legge. Il RUP propone al Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro, per presidiare le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
- *“progettista”*: tecnico o gruppo di tecnici incaricati della progettazione (comprensiva della sicurezza) - dipendenti dell'Ente o professionisti esterni all'Ente - in possesso delle qualifiche

professionali richieste per lo svolgimento dell'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Il "Progettista" firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale;

- "*tecnici qualificati*": i soggetti - dipendenti dell'Ente in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell'attività di direzione lavori, del coordinamento sicurezza in esecuzione e del collaudo;

- "*collaboratori interni*": personale tecnico e amministrativo, dipendenti dell'Ente che collabora direttamente alle attività, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti, contribuiscono alle attività affidate al RUP ed agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo.

- "*collaudatore*": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni indicate all'art. 102 D. Lgs 50/2016;

- "*gruppo di lavoro*": insieme di dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 8;

- "*lavoro*": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzioni di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).

### **Art.3 - Ambito di applicazione**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle seguenti funzioni tecniche:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la verifica preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività che non sono state oggetto di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 59 c. 1 D.lgs. 18/4/2016 n. 50 e art. 36 c.2 D.lgs. 18/04/2016 n. 50 con esclusione della lettera a) relativa all'affidamento diretto.

#### **Art.4 - Destinatari**

Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell'Ente, compresi quelli a tempo determinato, che svolgono le funzioni e le attività di cui al presente regolamento.

I beneficiari del regolamento sono individuati nelle seguenti figure:

a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che ha partecipato alla programmazione dell'opera, della fornitura o del servizio, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla redazione dei bandi e dei capitolati, all'esecuzione delle procedure di gara, alla redazione dei contratti;

b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori, della direzione dell'esecuzione, del coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico o della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;

c) responsabile unico del procedimento;

d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva del progetto, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione e di collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale degli uffici espropri, per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici);

#### **Art.5 - Modalità di destinazione del fondo incentivante**

Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2 % modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione):

- l'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche è ripartito tra i dipendenti interni dell'ente deputato alle attività intellettuali e materiali di cui all'art.2, necessarie alla programmazione e realizzazione dell'opera o dell'acquisizione di forniture e servizi;

- il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte della società di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione della banca dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

#### **Art.6 - Graduatoria del fondo incentivante**

##### **A) nel caso di lavori:**

La percentuale massima stabilita dal D.lgs. 50/2016 è così graduata in ragione del lavoro da realizzare:

a) opere e lavori con importo superiore alle soglia comunitaria stabilita in Euro 5.548.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale dell'0,6%;

b) opere e lavori con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.548.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale dell'0,7% ;

c) opere e lavori con importo inferiore a Euro 1.000.000,00 e superiore a Euro 500.000,00: percentuale dell'0,8% ;

d) opere e lavori con importo pari o inferiore a Euro 500.000,00: percentuale dell'0,9%.

##### **B) nel caso di servizi e forniture:**

La percentuale massima stabilita dal D.lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:

a) servizi e forniture con importo pari o superiore ad Euro 5.000.000,00: percentuale dell'0,3% ;

b) servizi e forniture con importo compreso tra Euro 5.000.000,00 ed Euro 2.000.000,00: percentuale dell' 0,4% ;



c) servizi e forniture con importo pari o compreso fra Euro 2.000.000,00 e Euro 40.000,00: percentuale dell' 0,5%.

### **Art.7 - Disciplina per l'incentivazione delle varianti.**

Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D.lgs. 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta.

L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione ( art. 106 comma 2 D.lgs. 50/2016).

### **Art.8 -Gruppo di lavoro**

Al fine di procedere alle attività di programmazione delle spese per investimento, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è costituito un gruppo di lavoro, formato da personale interno secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità previsti dalla normativa vigente in materia;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica cui la spesa si riferisce.

La consistenza del gruppo di lavoro è determinata in relazione alla quantità ed entità delle spese.

La composizione, sia in senso quantitativo che qualitativo, sarà determinata dal Direttore Generale, sentito il RUP, con l'atto di incarico.

All'interno del gruppo di lavoro vengono individuati le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.lgs. 50/2016 l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri di rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi ove le professionalità a disposizione ne consentano una piena applicazione del principio di rotazione.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.

Fanno parte del gruppo di lavoro i dipendenti che ricoprono il ruolo di RUP, di ufficio direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici e, se forniture e servizi, di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità, ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti pubblici.

I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

Di norma ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica, percentuale di volta in volta dal RUP in funzione delle attività svolte, della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica.

Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

#### **Art.9 - Atto di incarico**

Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura il Responsabile di servizio, prima dell'avvio dell'attività, contestualmente alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individua con apposito provvedimento (atto di incarico) il Gruppo di lavoro:

a) nel caso di lavori:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di progettazione, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
- l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti del Gruppo di lavoro per l'individuazione dei compensi incentivanti.

b) nel caso di servizi e forniture:

- i nominativi dei dipendenti incaricati nelle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.
- l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di lavoro per l'individuazione dei compensi incentivanti.

Lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.

Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia effettivamente svolto.

#### **Art.10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici, servizi e forniture sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologie di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni delle categorie in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere.

##### a) nel caso di lavori

PRESTAZIONE	PERCENTUALE %
Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori	26
Programmazione delle spese per investimenti	2
Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di Controllo della procedura di bando	12
Direzione dei lavori (percentuale da ripartire fra direttore lavori e suoi collaboratori, coordinatore/i in materia di salute e sicurezza (direttore operativo/i), e ispettore di cantiere)	45
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali.	15
<b>Totale lavori</b>	<b>100</b>

b) nel caso di servizi e forniture:

PRESTAZIONE	PERCENTUALE %
Per forniture e servizi - Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori	35
Per forniture e servizi: Programmazione della spesa (solo per investimenti)	2
Per forniture e servizi: Predisposizione e controllo delle procedure di bando	15
Per servizi: Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	48
Totale forniture e servizi	100
*Per forniture: Direzione dell'esecuzione	28
*Per forniture: certificato di regolare esecuzione	20

La quota di incentivo calcolata per il gruppo di lavoro sarà suddivisa e quindi assegnata a ciascun componente, in relazione al ruolo svolto da ciascuno all'interno del progetto.

Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

Il compenso sarà ridotto, nel caso di ritardi imputabili alla inefficienza del team di lavoro, in misura proporzionale al ritardo o all'aumento dei costi, sulla percentuale dell'incentivo del RUP.

**Art.11 -Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante.**

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:

a) Il Responsabile (R.U.P.) per la violazione degli obblighi imposti a suo carico e che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza;

b) I dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal regolamento generale o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza;

c) Nel caso in cui si dovesse verificare un ritardo nella consegna dell'opera/fornitura/servizio ultimata, salvo proroghe concesse ovvero per cause di forza maggiore debitamente motivate o comunque per cause indipendenti dal personale incaricato, si applicheranno le seguenti penali:

- fino a 1/3 del termine assegnato, riduzione del 30%;
- fino a 1/2 del termine assegnato, riduzione del 50%;
- fino a 2/3 del termine assegnato, riduzione del 70%;

---

•oltre 2/3 del termine assegnato, azzeramento del compenso incentivante.

2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui ai precedente comma 1 è di competenza del Responsabile del Settore.

3. Nell'ipotesi in cui ricorra una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, l'Ente ha diritto di riprendere quanto, eventualmente, già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

4. Nel caso di servizi e forniture il compenso incentivante non si corrisponde a quei dipendenti che sono destinatari già di emolumenti ad personam oltre la paga base. In quest'ultimo caso in quelle somme si considera ricompresa la quota d'incentivo.

### **Art.12 - Polizze assicurative**

Per le assicurazioni dei progettisti si applica espressamente quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 che, al comma 4 stabilisce che *“sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione”*.

### **Art.13 - Liquidazione**

La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del servizio competente, sentito il RUP, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti del gruppo di lavoro.

L'erogazione degli incentivi è disposta come segue:

a) per i RUP il diritto all'incentivo matura per il 30% all'approvazione del progetto esecutivo/capitolato delle forniture e/o servizi e, per la restante parte del70, ad approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità;

b) per il Direttore dei lavori all'esecuzione dell'atto di collaudo/certificazione di ultimazione dei lavori/verifica del servizio o fornitura;

c) per il collaudatore ad intervenuta approvazione del certificato del collaudo/certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità.

Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Responsabile del settore competente, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state correttamente svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo nei valori previsti.

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art.14 - Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

#### **Art.15 - Entrata in vigore.**

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ECO.LAN. S.p.A.

Il regolamento verrà applicato per tutte le procedure che verranno poste in essere successivamente alla data di approvazione e per tutte le procedure in corso e non ancora concluse.